



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca
 Istituto Comprensivo Statale
 21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2

Tel. 0331 946 297– Fax 0331 964 006 - Cod. Scuola

VAIC83400C

Cod. Fisc. 82014720120 Codice Univoco

UFIFMP

e-mail : vaic83400c@istruzione.it

sito web : www.comprensivovergiate.edu.it

a.s. 2020-2021

CONTRATTO

INTEGRATIVO D'ISTITUTO



DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Angela Diodati

Angela Diodati

RSU: Lagrutta Vincenzo

Cisl *Vincenzo Lagrutta*

Organizzazioni territoriali

FLCCGIL SCUOLA *[Signature]*

CISL SCUOLA *[Signature]*

UIL SCUOLA *[Signature]*

SNALS.....

GILDA.....

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integra il contratto nazionale di lavoro 2016-2019 e si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell' istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula a hanno validità per l'anno scolastico 2019-2020 e per gli anni successivi salvo modifiche e/o integrazioni.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico per la parte normativa.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 48 comma 3 del D.lvo 165/2001.
6. Si procederà alla stipula di un nuovo contratto Integrativo di Istituto a seguito di nuove disposizioni normative o contrattuali che renderanno una nuova revisione e/o integrazione dello stesso.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO


CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto è improntato al rispetto dei ruoli e responsabilità del Dirigente Scolastico e della RSU e persegue l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Nella definizione delle materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.
4. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a) Informazione;
 - b) Confronto
 - c) Contrattazione integrativa
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo



elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

3. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie
4. Al termine degli incontri gli accordi raggiunti debitamente firmati da entrambe le parti saranno resi noti al personale tramite circolare interna cui sarà allegato l'accordo relativo.
5. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

- 1 Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 22 c. 4 c. CCNL
- 2 Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
- 3 La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione le materie previste dall'art 5 e 22 c.9b CCNL
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - c. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale nel corso di appositi incontri su richiesta della RSU o su convocazione del DS. Il DS metterà a disposizione anche l'eventuale documentazione riguardante il tema dell'incontro

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 7 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nell'atrio della sede centrale e di spazi concordati nei singoli plessi, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale l'aula magna della scuola Don Milani, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro per 10 ore pro capite annuali, senza decurtazione della retribuzione a norma dell'art. 23 del CCNL.
2. Il personale deve, a norma dell'art.23 c.9b, garantire i servizi essenziali in coincidenza con l'assemblea sindacale.

Art.9- Sciopero

1. Il diritto allo sciopero è regolato dalla legge n.146/90 e per il comparto scuola in modo specifico dall'Accordo integrativo nazionale sottoscritto al MIUR IN DATA 08.10.1999 e allegato al CCNL scuola 1998-2001;
2. Le uniche prestazioni indispensabili che dovranno essere garantite esclusivamente dal personale ATA sono:
 - a. Effettuazione degli esami, degli scrutini e delle valutazioni finali:

Angela Di Costo



n.1 Assistente Amministrativo;
n.1 Collaboratore Scolastico.

- b. Pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei:
il DSGA;
n.1 Assistente Amministrativo;
n.1 Collaboratore Scolastico.

3. Il criterio di scelta del personale ATA, di cui al comma 2, sarà la turnazione tra i dipendenti.

Art. 10- Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Permessi sindacali sono regolati da accordi nazionali. Si ritiene comunque utile fornire informazioni circa la fruibilità degli stessi. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25,30 minuti per dipendente assunto a tempo indeterminato;
2. I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale, tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi, in ogni caso, i dodici giorni i 12 giorni nel corso di tutto l'anno scolastico;
3. Nella richiesta del permesso sindacale deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato o di permesso per la partecipazione a riunioni di organi statutari, al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

Art. 11 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

CAPO III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente può rendersi disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti. La disponibilità solo se volontaria va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 13 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole, che a ciò si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Art. 14 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. recupero di ore fruito
 - d. disponibilità espressa dal personale
 - e. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.



5. Sostituzione docenti assenti nel plesso: In caso di necessità e in attesa del docente nominato verranno utilizzati docenti nelle seguenti modalità e ordine:
- Docenti tenuti al recupero di permessi già goduti
 - Docenti in contemporaneità
 - Docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive a recupero con permessi
 - Docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive a pagamento
 - Docenti di sostegno in "casi eccezionali e non altrimenti risolvibili" (nota MIUR 8 Novembre 2010) si escludono i casi in cui, la particolare gravità dell'alunno, richiede una assistenza e una assidua sorveglianza personalizzata non derogabile, dove l'alunno in carico del docente di sostegno risulti assente, è possibile l'utilizzo dell'insegnante per sostituzioni anche in classi di non titolarità.

**CAPO IV
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

NORME GENERALI

Anpele Duolcon

Art. 15 - Risorse

- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - eventuali contributi dei genitori

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 62405,07 comprensivo dei resti anno precedente (mof Docenti + mof ATA + attività complementari educazione fisica + valorizzazione) ; rimangono escluse dall'importo indicato le ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti. TUTTI GLI IMPORTI SONO DA INTENDERSI LORDO DIPENDENTE.

€ FIS 32007,90 a.s. 2020-2021

€ 4213,60 indennità di direzione

€ 27794,30 Totale risorse da ripartire tra docenti e ATA

€ 10307,32 Totale resti anno precedente da ripartire tra docenti e ATA

Art. 16 - Attività finalizzate

- I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a. Funzioni strumentali al PTOF +anni precedenti € 004	€ 3324,68
b. Incarichi specifici del personale A T A	€ 2054,88
c. Attività complementari di educazione fisica + anni precedenti	€ 838,09 + 1156,25
d. Aree a rischio	€ 638,09 (+ 808,95 anni precedenti)
e. Finanziamenti progetti nazionali	€ 1089,94 (+ 1115,30 anni precedenti)

FUNZIONI STRUMENTALI
ORIENTAMENTO
BES
DISABILITÀ
SCUOLA DIGITALE
PTOF/AUTOVALUTAZIONE/CURRICOLO VERTICALE
INTERCULTURA

II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 17- Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70 % del risorse disponibili € 26671,13 per le attività del personale ATA 30% delle risorse disponibili € 11430,49

Art. 18 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, del Collegio docenti, del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come definito nelle tabelle allegate.

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti da parte dell'organo collegiale che ha deliberato la funzione.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e definite in fase di contrattazione.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate a domanda anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 21- Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente contratta con la RSU il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma I, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. comprovata professionalità specifica
 - b. disponibilità degli interessati
 - c. anzianità di servizio


TITOLO V ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NORME SULLA SICUREZZA

Art. 22 - Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.

Angela Brotoni

- 
2. Le linee guida sono individuabili in attività di:
- monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
 - eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione;
 - attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio;
 - verifica delle misure igienico, di emergenza di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico;
 - Odi definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione dei lavoratori.

Art. 23 - Riunione periodica

- La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, RSPP) per l'attuazione e la verifica del programma di prevenzione. È obbligo del dirigente scolastico convocarne almeno una all'anno e va svolta nel periodo iniziale di ciascun anno scolastico e comunque non oltre il 15 ottobre.
- Prima di tale riunione il Dirigente scolastico richiede ai soggetti e agli enti competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi dei programmi di intervento per la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione va allegata al documento della valutazione dei rischi.
- Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, l'attuazione e l'efficacia del programma di formazione ed informazione.
- Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere, in presenza di motivate situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della riunione.

Art. 24 – Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed attribuzioni dei compiti

- Entro il 15 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, designa il responsabile del servizio di protezione, dandone immediata comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Art. 25- Doveri e diritti dei lavoratori

- I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
 - segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
 - non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
 - collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
 - frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza;
 - accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza- salvo specifica prescrizione medica
- Di contro, essi hanno diritto a:
 - essere informati in modo generale e specifico;



- b) essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alla singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio;
- c) essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione;
- d) all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- e) all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

Art. 26 - Compensi

- 1. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica. È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che l'attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 27 - Aggiornamento del personale

- 1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione.
- 2. Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell'istituzione scolastica
- 3. L'attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da parte dei lavoratori e deve avvenire durante l'orario di lavoro. Eventuali impegni per ore superiori all'orario di servizio comportano il diritto al recupero.
- 4. Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio.


Anche D. Colan

Art. 28 - Esercitazioni e prove di evacuazione

- 1. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- 2. In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza alcun preavviso. Entro il 30 ottobre di ogni anno – FATTO SALVO DEROGA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21- sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto il personale di nuovo impiego e per gli alunni delle Prime classi.

Art. 29- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e posseda le necessarie competenze.
- 2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione
- 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.



Art. 30 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)


1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 31- Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - a. addetto al primo soccorso
 - b. addetto al primo intervento sulla fiamma
 - c. addetto al servizio di protezione e prevenzione (ASPP)
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.


TITOLO VI
NORME GENERALI Personale ATA

Art.32. Orario di lavoro

- 
1. Banca delle ore:
 - a. Ogni lavoratore ATA è titolare di un conto di ore di lavoro (banca delle ore) che può essere alimentato da crediti costituiti dal lavoro straordinario effettivamente prestato ed autorizzato, dalle ore di formazione aggiuntive all'orario di lavoro. Il credito può essere utilizzato a richiesta dal lavoratore per riposi compensativi, per recuperare eventuali ritardi o giorni di chiusura prefestiva.
 - b. Il DSGA fornirà ad ogni lavoratore un quadro riepilogativo ogni trimestre, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. Il conto può essere verificato dal lavoratore presso il DSGA.
 - c. È consentito il recupero di un credito orario massimo mensile di 18 ore
 2. L'orario giornaliero, per tutto l'anno scolastico è articolato sulle 7 ore e 12 minuti (compreso Natale, Pasqua e periodo estivo) anche quando è prevista la chiusura del prefestivo.
Il personale ATA recupererà i giorni, durante l'anno nei mesi di Luglio e Agosto
Durante l'anno scolastico per rispondere alle esigenze di servizio e attività previste dagli OOCC della scuola, per esempio: riunioni genitori; consigli di classe; collegio docenti; commissioni di lavoro; riunioni di dipartimento; feste scolastiche, è possibile modificare l'orario di servizio con provvedimento del DSGA come stabilito all'inizio dell'anno scolastico dagli OOCC, fino alle ore 20,00 con le seguenti modalità:
 - a. Disponibilità del personale ad effettuare il cambio di orario
 - b. Ricorso all'orario plurisettimanale fino a 42 ore, come previsto dal CCNL
 - c. In caso di assenza di disponibilità, per garantire il servizio, si provvederà con provvedimenti da parte del DSGA avvisando il personale con almeno 3 giorni di anticipo.
 3. L'orario di lavoro è organizzato in modo tale che tutto il personale si alterni sui turni previsti, assicurando omogeneità di trattamento.
 4. Se tutti i collaboratori scolastici di un certo plesso, o tutti gli assistenti amministrativi, sono d'accordo nello svolgere l'orario di lavoro sempre su un turno, il DSGA può assegnare lo stesso turno ad una stessa persona per tutto l'anno, o per un periodo determinato di tempo. Il consenso degli interessati deve essere espresso in forma scritta.
 5. L'orario di lavoro è determinato con atto scritto dal DSGA su base settimanale, plurisettimanale o annuale.
 6. Il cambio occasionale del proprio turno di lavoro è possibile, previa richiesta scritta e relativa autorizzazione. La richiesta scritta deve contenere il consenso esplicito di tutto il personale interessato al cambio.
 7. È possibile chiedere permessi brevi per frazioni orarie di 30 minuti solo in casi imprevedibili e ed eccezionali, previo accordo con il DSGA.

Art. 33 . Sostituzione colleghi assenti

1. Nel caso di assenza del personale che, ai sensi della normativa in vigore, non possa essere sostituito con personale assunto a seguito di contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoro sarà svolto dal personale che ha dato la disponibilità alla sostituzione per l'intero anno scolastico. Nel caso in cui nessuno dei collaboratori del plesso abbia



dato la disponibilità il lavoro dovrà essere svolto dai collaboratori presenti con le modalità previste dal comma 2. Si ricorrerà alla sostituzione con personale, che ha dato la disponibilità, proveniente da altri plessi quando non è possibile

assicurare la vigilanza. (Quando non è possibile coprire il turno di lavoro.)

2. Ore aggiuntive di straordinario verranno concordata con la DSGA a seconda dei carichi di lavoro.
3. Il compenso forfettario verrà decurtato in proporzione alle assenze effettuate. Le risorse derivanti dalla decurtazione potranno essere assegnate a personale che abbia dato disponibilità successivamente alla richiesta da parte della DSGA.

Art. 34. Pausa

1. Il CCNL prescrive una pausa di mezz'ora solo dopo le 7 ore e 12 minuti, obbligatoria. In caso di riunioni prolungate, impreviste, è possibile derogare di alcuni minuti.

Art.35. Lavoro straordinario. Ore prestate in eccedenza rispetto all'orario di lavoro previsto.

1. Nel caso in cui sorgano necessità improvvise, non contemplate dal presente contratto, il personale garantirà il servizio

facendo ricorso ad una diversa articolazione dell'orario normale fino alle ore 17,20. Dopo le 17,20 si farà ricorso allo straordinario solo se l'attività non è stata programmata.

2. Le ore di straordinario da effettuarsi da parte di ciascun dipendente saranno assegnate dal DSGA, tenendo conto della

disponibilità dell'interessato, delle ore di straordinario già effettuate e dei recuperi da effettuare, in modo tale da assicurare uniformità di trattamento.

3. Il DSGA potrà, modificare l'orario di servizio giornaliero, accertata la disponibilità del personale coinvolto anche

attraverso una programmazione plurisettimanale secondo i seguenti criteri:

- a. nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l'orario giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative;
- b. i periodi di minor o maggior concentrazione sono individuati in: periodo delle iscrizioni, consigli di classe, scrutini, assemblee con i genitori, Open day.

4. Le ore effettuate dal DSGA, autorizzate dal DS, oltre l'orario di servizio, verranno recuperate in accordo con il DS.

5. Al DSGA possono essere corrisposti, oltre ai compensi previsti dall'art.56 CCNL 2016-19, esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o Istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto. (art.89 CCNL 2016-19)

6. I lavoratori part-time concorrono allo straordinario in modo proporzionale all'orario settimanale.

Art. 36. Recupero di ore di straordinario effettuate


1. Le ore di straordinario effettuate formano un monte ore a credito di ciascun dipendente.

2. Il dipendente potrà utilizzare il suo monte ore:

- a. in occasione dei giorni di chiusura prefestivi disposti dal consiglio di istituto;
- b. sotto forma di giornate di riposo aggiuntive a quanto previsto dal CCNL, da fruirsi su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio;
- c. sotto forma di giornate di riposo aggiuntive a quanto previsto dal CCNL, da fruirsi durante i periodi di interruzione dell'attività didattica;
- d. sotto forma di permessi orari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL.
- e. La fruizione delle giornate di recupero va garantita, prioritariamente nei giorni di sospensione delle attività didattiche, con le seguenti modalità:

- Accordo prioritario con i colleghi e DSGA
- Previa sottoscrizione di modulo di accettazione da parte del personale in servizio

3. I giorni di riposo aggiuntivi di cui al comma 2 c) dovranno comunque essere fruiti entro il 31 agosto di ciascun



anno.

4. Il personale supplente è tenuto, secondo la normativa vigente, a godere delle ferie entro la data di scadenza del contratto.
5. Le ore di recupero e di straordinario verranno riconosciute e fruite dopo verifica della effettuazione delle attività previste da parte del DSGA

Art. 37 Ferie – servizio minimo da garantire nei periodi di sospensione delle attività didattiche

1. Il personale A T A può frazionare le ferie in più periodi, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al personale il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo estivo. Per godere delle ferie durante il periodo estivo, ci si baserà, nella individuazione del personale, sulla disponibilità individuale. Il numero delle persone che dovranno garantire il servizio minimo durante l'estate è di 2 Collaboratori e 2 Assistenti.
2. Il DSGA chiederà la disponibilità individuale ad assicurare il servizio minimo nei predetti periodi. Nel caso in cui la disponibilità del personale non sia sufficiente ad assicurare il servizio, si applica il criterio della turnazione (con eventuale sorteggio).
3. Il piano ferie, redatto in base a quanto previsto nei precedenti commi 1 e 2, dovrà essere predisposto dal DSGA entro il 31 marzo (presentazione domande entro il 10 marzo) il 30 novembre (presentazione domande entro il 15 novembre) il 30° giorno antecedente la Pasqua (presentazione domande entro il 45° giorno antecedente) per i rispettivi periodi indicati al comma I.
4. A piano ferie adottato, è possibile il cambio di turno di ferie tra il personale, purché siano d'accordo i due interessati e il cambio non comporti ulteriori ricalcoli o modifiche del piano stesso.
5. Le richieste di chiusura della scuola da parte del personale (2/3 del personale), nei periodi di sospensione delle attività didattiche, verranno verificate nella loro realizzabilità e concordate con la RSU, prima di sottoporle all'attenzione del Consiglio di Istituto.
6. E' possibile richiedere periodi di ferie durante l'attività didattica con sottoscrizione da parte dei colleghi fino a due giorni consecutivi al fine di garantire il servizio. Nell'arco dell'anno non potranno essere fruite, complessivamente, più di 6 giorni. Per valide motivazioni personali il DSGA potrà definire un numero di giorni diverso. Le ferie vanno godute entro e non oltre il 31 Agosto. Il differimento, per motivi di servizio, è autorizzato dal DS. Le ferie non godute vanno fruite entro e non oltre il mese di Dicembre.

Art. 38 . FORMAZIONE

1. La partecipazione alle iniziative di formazione durante l'orario di servizio deve essere preventivamente autorizzata.
2. Se la partecipazione è autorizzata, le ore svolte oltre l'orario di servizio per il personale ATA, saranno soggette a recupero orario.

Art.39. Rilevazione dell'orario di lavoro


1. La presenza in servizio di tutto il personale A.T.A viene rilevata mediante firma di presenza all'inizio e al termine della prestazione lavorativa.
2. L'attività di apertura della scuola da parte del personale incaricato è da considerarsi attività lavorativa a tutti gli effetti.
3. Nella rilevazione dell'orario di lavoro si terrà conto di una fascia di flessibilità di 10 minuti (5 minuti prima e 5 minuti dopo) rispetto al normale orario di inizio o di fine lavoro che non verrà considerata ai fini del computo orario.
4. La timbratura fino a 15 minuti oltre l'orario regolamentare non verrà considerato orario straordinario che scatterà invece dal 16 ° minuto in avanti solo se autorizzato dal DSGA e per particolari e straordinarie esigenze di lavoro. Lo straordinario autorizzato dal DSGA non potrà essere inferiore ai 60 minuti.
5. Gli atti relativi alla rilevazione dell'orario di lavoro sono tenuti e controllati dal DSGA.

Art. 40. Chiusura prefestivi

1. I giorni interessati alla chiusura prefestiva sono definiti dal Consiglio d'Istituto su proposta del D.S.G.A. sentito il parere del personale. Il parere è espresso dal 75% del personale direttamente interessato e presente.
2. In caso di chiusura i dipendenti potranno utilizzare il monte ore accumulato nelle seguenti modalità: straordinario, recuperi di giornate in sostituzione pagamento

Art. 41. Intensificazione

1. Viene considerata intensificata l'attività che il personale svolge nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro. Si può verificare in caso di particolari situazioni o assenza personale



ART 42 I beneficiari della prima e seconda posizione economica ex art.7 Area A-B possono accedere al fondo per tutte le attività diverse dalla posizione economica soggetti titolari:

- a) Area A Collaboratore scolastico Cuccia Nicolina, Lagrutta Vincenzo
- b) Area B Assistenti Amministrativi Torrisi Rosaria

Art. 43 Incarichi specifici

Verranno attribuiti i seguenti incarichi specifici per rispondere a compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori per la realizzazione del Piano dell'Offerta formativa:

Collaboratori scolastici: Supporto alunni H

Art.44 Compensi forfettari per incarichi, intensificazione delle prestazioni per incarico di Organi collegiali o su delega del Dirigente scolastico

SCUOLA INFANZIA TOTALE: € 617,38

SCUOLA PRIMARIA: € 1250,0

SCUOLA SECONDARIA: € 187,5



TITOLO VII NORME GENERALI Personale DOCENTE

Art. 45 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

Saranno retribuibili solo quelle eccedenti il limite previsto dall'art.29 del CCNL 16/18 (40+40) In base al piano delle attività approvato da Collegio docenti, non si dovrebbe superare il limite di cui sopra. Eventuali sforamenti dei parametri saranno autorizzati dal DS.

Gli incontri individuali con i genitori rientrano nella funzione docente. Sono da considerare ai fini delle 40 ore solo gli incontri collegiali con i genitori programmati nel Piano annuale degli impegni previsti dalle delibere degli organi collegiali o quelli autorizzati da DS.

Art. 46 Utilizzazione di somme non previste dal presente contratto

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione alla RSU e su di essi sarà effettuata la contrattazione.
 2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre a quelle previste, e senza che vi sia la copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti.
 3. Nel caso di stanziamenti di risorse, da parte del MIUR, ne sarà data comunicazione alla RSU per la ridefinizione delle voci contrattuali, in proporzione alle decurtazioni.


Art.47 Verifica dello stato di attuazione del contratto integrativo sul fondo

le parti concordano di incontrarsi entro la fine del mese di maggio per una prima verifica dell'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare eventuali integrazioni/variazioni, se necessarie. In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretati vi del presente contratto e su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta per esaminare i problemi sorti. La definizione delle nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate. Solo se si tratta di interpretazione autentica, con esclusione di nuove clausole, questa ha valore retroattivo.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE

Art.48 Utilizzo dell'orario di lavoro

- a) Nel caso di sospensione della lezione nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, i docenti potranno



essere utilizzati per sostituire i colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale .Nessun recupero è dovuto in caso di chiusura del plesso dovuto a causa di forza maggiore (ad esempio: elezioni, inagibilità, calamità naturali ecc ..)

b) Nel periodo intercorrente tra il 1° Settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in base a quanto previsto dal CCNL i docenti svolgeranno attività funzionali all'insegnamento o secondo le indicazioni degli OOCC dell'Istituto si potranno prevedere corsi di recupero o potenziamento.

c) Il ricevimento individuale delle famiglie è stabilito, nell'ambito dell'orario di lavoro all'inizio dell'anno scolastico, con cadenza settimanale, su appuntamento, ed avrà la durata di ore 1 (una). Il Collegio dei docenti potrà definire altre modalità di rapporto con le famiglie.

d) Le riunioni avranno la durata massima di tre ore, salvo eccezionali esigenze, e non potranno terminare oltre le ore 20.00. L'ordine del giorno delle riunioni va comunicato con almeno 5 giorni di anticipo sullo svolgimento della riunione, salvo motivi eccezionali. Esso deve contenere con chiarezza l'ora di inizio e di fine della riunione.

Art.49 criteri per la fruizione delle ore di permesso annuali

I docenti hanno diritto a 18-/22-/25 ore di permesso breve annuale con recupero entro i due mesi successivi dalla fruizione. L'autorizzazione al permesso verrà rilasciata dal D.S. sulla base della richiesta dell'interessato compatibilmente con le esigenze di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di 2 ore. La richiesta va indirizzata al Ds con congruo anticipo per permettere una corretta valutazione. Il diniego verrà segnalato al personale in tempo utile per permettere allo stesso di organizzarsi diversamente.

Art.50 Criteri per l'utilizzo dei gg di permesso per la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione.

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità. I docenti possono fruire, con esonero dal servizio, fino a 5 giorni l'anno per la partecipazione a iniziative di aggiornamento e di formazione riconosciute dall' Amministrazione.

Il D.S. sulla base della richiesta del personale concede il permesso. In caso di più richieste l'autorizzazione viene data secondo i seguenti criteri in ordine di priorità

- a) corsi di aggiornamento deliberati dal Collegio per attività legate al POF
- b) corsi di aggiornamento autorizzati dal provveditorato o Direzione Regionale e svolti su reti di scuole nel territorio
- c) corsi autorizzati dal Ministero riguardanti sperimentazioni in atto e che riguardano la scuola
- d) corsi a cui i docenti intendono partecipare per sviluppare competenze professionali

Art.51. Valorizzazione

A partire dall'anno scolastico 2020/21 tale risorse sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico.

Art.52. Diritto alla disconnessione

a. Il "diritto alla disconnessione" si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), oltre che tra colleghi;

b. Il "diritto alla disconnessione" si applica dalle ore 18.30 alle ore 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, nonché all'intera giornata di sabato, all'intera giornata di domenica e di altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell'Istituto.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa ANGELA DIODATI.....

RSU: LAGRUTTA VINCENZO CISL.....

Organizzazioni territoriali

FLCCGIL SCUOLA.....

CISL SCUOLA.....

UIL SCUOLA.....

SNALS.....

GILDA.....

